

**PRESIDENZA DEL  
CONSIGLIERE SEGRETARIO CASTELLO**

\*\*\*\*\*

**Interrogazione a risposta immediata n. 594 presentata da Unia, inerente a "Art. 34 Legge Regionale 9/2025 - disposizione illegittima in materia di Deflusso Ecologico."**

**PRESIDENTE**

Proseguiamo i lavori esaminando l'interrogazione a risposta immediata n. 594.  
La parola al Consigliere Unia per l'illustrazione

**UNIA Alberto**

Grazie, Presidente.

Non ripeterò più di tanto, per evitare di dilungarci troppo. Con la legge regionale n. 9/2025, in particolare l'articolo 34, la Regione ha introdotto una norma che rappresenta un passo indietro, secondo me grave e pericoloso. Non solo si è deciso di rinviare di un anno e mezzo l'applicazione delle regole sul deflusso ecologico, ma si è introdotto un criterio dinamico che consente di rilasciare appena il 30% della portata derivata nei corsi d'acqua, scollegandosi completamente dai dati storici, scientifici e ambientali previsti dalle Direttive europee e dal quadro nazionale.

Questa scelta, come è già stato fatto presente quando è stata presentata, è molto discutibile ed è in contrasto con la Direttiva europea 2000/60, con il Piano di gestione del distretto del Po e con il Piano regionale di tutela delle acque. Non a caso, il 5 agosto scorso, lo stesso Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha inviato alla Regione Piemonte una formale richiesta di abrogazione dell'articolo 34, segnalando una violazione del principio di non deterioramento dei corpi idrici e il rischio concreto di impugnativa davanti alla Corte costituzionale.

Non possiamo permettere che il Piemonte diventi terreno di scontro istituzionale, ma, soprattutto, che i nostri fiumi vengano trattati in questo modo. Per questo oggi, con l'interrogazione, chiedo alla Giunta se intenda dare seguito alla richiesta del Ministero e procedere con l'abrogazione immediata dell'articolo 34 della legge di riordino.

**PRESIDENTE**

La parola all'Assessore Vignale per la risposta.

**VIGNALE Gian Luca, Assessore regionale**

Grazie, Presidente.

Nel cercare di rispondere il più puntualmente possibile ai quesiti posti dai colleghi, ricordo soltanto che non esistono norme illegali - lei conosce il diritto meglio di me - al limite esistono norme anticostituzionali, ma il Consigliere sa altresì che la legislazione concorrente consente alle Regioni di intervenire anche in deroga o sotto forma di sperimentazione, in modo

difforme rispetto a ciò che fa lo Stato.

La legge di riordino è stata oggetto di una doviziosa ed analitica nota dell'Ufficio legislativo del MASE, dalla quale sono emersi diversi aspetti critici, anche sugli articoli attenzionati dalla sopra epigrafata interrogazione.

A seguito della nota dell'Ufficio legislativo del MASE, si sono succedute diverse interlocuzioni a livello sia tecnico che da parte degli organi di indirizzo, allo scopo di addivenire ad una composizione delle criticità riportate.

Le approfondite ponderazioni a livello tecnico non hanno consentito, tuttavia, di pervenire ad un test alternativo condiviso che consentisse il superamento dei rilievi, al contempo mantenendo la volontà politica che ha portato all'adozione della norma.

Pertanto, in riferimento all'articolo 34, le interlocuzioni con il MASE per il tramite del DARA risultano essersi concluse, nel senso di mantenere il testo contenuto nella norma oggetto di interrogazione.

In relazione all'articolo 40, in data 4 settembre, con nota a firma del Presidente è stato comunicato al Consiglio dei Ministri che la norma verrà riformulata nel primo provvedimento legislativo utile con un testo condiviso con i Ministeri per rispondere ai rilievi formulati. Nell'interrogazione si cita anche la condivisione che vi è già stata fra Regione e DARA nella riformulazione dell'articolo.

In relazione all'articolo 35, invece, in merito all'*intenzione di abrogare o formulare l'articolo della legge regionale*" si comunica che gli Uffici consiliari hanno comunicato l'intenzione del Consigliere proponente di accogliere la richiesta ministeriale di abrogare l'articolo in questione.

Pertanto, come accade ogni anno nella legge di riordino e in altri provvedimenti normativi, nel capo 1, quello che riguarda gli impegni istituzionali assunti, quei due articoli saranno modificati in un testo all'interno del quale, come avviene ogni anno, si darà attuazione agli impegni istituzionali.